

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

DECRETO N. 61

DEL 21.12.11

Oggetto: Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni” (PDER - DCI 65/00 e 73/00; DCRT 259/00, DCRL 15/01).
Modifiche puntuali aventi esclusivo carattere di “adeguamento tecnico” agli art. 5 e 6 Norme di Attuazione (NdA) ai sensi art. 14 comma 2 NdA stesse.

Allegati parte integrante: n. 0

Il Segretario Generale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante *“Norme in materia ambientale”*, la cui Parte III *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dell'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”* è entrata in vigore il 29.04.06;

Visto in particolare, l'art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l'emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

Visto il Decreto Legge 30.12.08, n. 208, (G.U. n. 304 del 31.12.08), recante *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.09, n. 13, ed in particolare il comma 1 dell'art. 1, che sostituisce il comma 2 bis dell'art. 170 del D. Lgs. 152/06 e dispone la proroga delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 fino all'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 63 del medesimo D. Lgs. 152/06, sopra citato;

Considerato che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt'oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;

Vista l'intesa *“Continuità delle funzioni dell'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra”* sottoscritta ai sensi della LRL n.10/08 e della DGRT. n. 355/06 dalle Regioni Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il Protocollo d'Intesa approvato con DCRT 371/96 e DCRL 10/97 per la costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, concordano e convengono circa la necessità di continuare ad assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell'esercizio delle funzioni di questa Autorità di Bacino, assumendone gli oneri conseguenti e mantenendo in essere gli accordi già definiti;

Vista inoltre la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 53 del 07.02.11, recante *“Disposizioni di proroga della operatività dei bacini interregionali fino alla costituzione dell'Autorità di bacino distrettuale di cui all'Art. 63 del D. L. gvo 152/2006”*;

Viste le Delibere n. 65 del 24.02.00 e n. 73 del 14.03.00 del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino, recanti *“Adozione del Piano Stralcio Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni”*, (nel seguito PDER) rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

Viste le Delibere di Consiglio Regionale della Toscana n. 259 del 13.12.00, pubblicata sul BURT parte II n. 3 del 17.01.01 e del Consiglio Regionale della Liguria n. 15 del 21.04.01, pubblicata sul BURL parte II n. 21 del 23.05.01, relative all'approvazione del Piano Stralcio *“Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni”* rispettivamente per i territori toscano e ligure del bacino del Fiume Magra;

Rilevato che l'art. 14 comma 2 delle Norme di Attuazione (NdA) di tale Piano Stralcio prevede che *“Verifiche e modifiche puntuali aventi esclusivamente carattere di adeguamento tecnico possono essere adottate dal Comitato Tecnico dell'Autorità di*

bacino per rispondere all'emergere di problematiche specifiche, a nuove esigenze o all'acquisizione di nuove conoscenze";

Visto l'atto di approvazione del Comitato Tecnico n. 727, assunto nella seduta del 20.12.11, relativo all'approvazione di modifiche puntuali, aventi esclusivamente carattere di "adeguamento tecnico", agli art. 5 e 6 NdA PDER, finalizzate a inserire nel testo delle stesse NdA deroghe specifiche alle norme di cui ai medesimi articoli al fine di tenere in considerazione una nuova tipologia di impianti idroelettrici, che sfruttano il salto dato da briglie già esistenti e sono caratterizzati da una distanza presa – restituzione molto breve, generalmente dell'ordine di qualche decina di metri;

Considerato che le modifiche alle NdA PDER oggetto del presente atto riguardano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- *all'art. 5* l'inserimento, dopo il comma 4, del seguente comma 5: "In deroga alla norma di cui al comma 1, nei tratti di cui al medesimo comma 1 è consentito, in via sperimentale ed in attesa di ulteriori affinamenti, sulla base delle casistiche che si presenteranno, il rilascio di concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, nel caso di riattivazione di vecchie derivazioni o di realizzazione di nuovi impianti, in entrambi i casi se realizzati in corrispondenza di briglie esistenti, e per i quali la distanza presa – restituzione sia uguale o minore della lunghezza (distanza da spalla a spalla) della briglia stessa ed in ogni caso non superiore a m 50, fermo restando il rispetto degli art. 7 e 10 delle presenti Norme e previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, che si esprime caso per caso tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo impianto. In ogni caso sono escluse dall'applicazione della presente norma le aste principali dei Fiumi Magra e Vara."
- *all'art. 6*, l'introduzione, dopo il comma 5, del seguente comma 6: "In deroga alla norma di cui al comma 1, in tali tratti è consentito, in via sperimentale ed in attesa di ulteriori affinamenti, sulla base delle casistiche che si presenteranno, il rilascio di concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, nel caso di riattivazione di vecchie derivazioni o di realizzazione di nuovi impianti, in entrambi i casi se realizzati in corrispondenza di briglie esistenti, e per i quali la distanza presa – restituzione sia uguale o minore della lunghezza (distanza da spalla a spalla) della briglia stessa ed in ogni caso non superiore a m 50, fermo restando il rispetto degli art. 7 e 10 delle presenti Norme e previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, che si esprime caso per caso tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo impianto. In ogni caso sono escluse dall'applicazione della presente norma le aste principali dei Fiumi Magra e Vara";

Preso atto che il Comitato, contestualmente all'approvazione delle modifiche puntuali alle NdA PDER di cui sopra, ha dato mandato al Segretario Generale:

- di adottare le stesse con proprio atto, dandone comunicazione al Comitato Istituzionale;
- di provvedere alla trasmissione del proprio atto agli Enti Locali competenti in materia e territorialmente interessati, nonché all'inserimento dell'atto stesso nel sito web dell'Autorità di Bacino;

Preso atto, altresì, che il Comitato ha stabilito che le modifiche puntuali ad esclusivo carattere di adeguamento tecnico alle NdA PDER, di cui all'approvazione n. 727 del 20.12.11 citata, assumono efficacia all'atto del ricevimento del relativo atto del Segretario Generale da parte degli Enti interessati;

Ritenuto pertanto di adottare le modifiche puntuali, aventi esclusivo carattere di adeguamento tecnico, alle NdA PDER, di cui all'atto n. 727 del 20.12.11 del Comitato Tecnico, sopra indicate;

Considerato che il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale di questa Autorità di Bacino con Delibera n°225 del 27.08.2009 del Comitato Istituzionale;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare le seguenti modifiche, aventi esclusivamente carattere di adeguamento tecnico, alle NdA Piano Stralcio "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni", (DCI 65/00 e 73/00, DCRT 259/00, DCRL 15/01):
 - a) all'art. 5 è inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 5: *"In deroga alla norma di cui al comma 1, nei tratti di cui al medesimo comma 1 è consentito, in via sperimentale ed in attesa di ulteriori affinamenti, sulla base delle casistiche che si presenteranno, il rilascio di concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, nel caso di riattivazione di vecchie derivazioni o di realizzazione di nuovi impianti, in entrambi i casi se realizzati in corrispondenza di briglie esistenti, e per i quali la distanza presa – restituzione sia uguale o minore della lunghezza (distanza da spalla a spalla) della briglia stessa ed in ogni caso non superiore a m 50, fermo restando il rispetto degli art. 7 e 10 delle presenti Norme e previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, che si esprime caso per caso tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo impianto. In ogni caso sono escluse dall'applicazione della presente norma le aste principali dei Fiumi Magra e Vara."*
 - b) all'art 6 è introdotto, dopo il comma 5, il seguente comma 6: *"In deroga alla norma di cui al comma 1, in tali tratti è consentito, in via sperimentale ed in attesa di ulteriori affinamenti, sulla base delle casistiche che si presenteranno, il rilascio di concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, nel caso di riattivazione di vecchie derivazioni o di realizzazione di nuovi impianti, in entrambi i casi se realizzati in corrispondenza di briglie esistenti, e per i quali la distanza presa – restituzione sia uguale o minore della lunghezza (distanza da spalla a spalla) della briglia stessa ed in ogni caso non superiore a m 50, fermo restando il rispetto degli art. 7 e 10 delle presenti Norme e previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, che si esprime caso per caso tenendo conto delle caratteristiche di ogni singolo impianto. In ogni caso sono escluse dall'applicazione della presente norma le aste principali dei Fiumi Magra e Vara"*.
2. di trasmettere il presente atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti Enti, in quanto territorialmente interessati e competenti in materia:
Provincia di Massa – Carrara – Settore Difesa del Suolo
Provincia di Lucca – Settore Difesa del Suolo
Provincia della Spezia, Area Difesa del Suolo
Provincia di Genova, Area Difesa del Suolo
3. di dare atto che le modifiche di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopraelencati;

4. di dare comunicazione del presente atto al Comitato Istituzionale;
5. di rendere pubblico il presente provvedimento mediante inserimento nel sito internet dell'Autorità di Bacino, nonché mediante pubblicazione in elenco sui Bollettini Ufficiali della Regione Toscana e della Regione Liguria.

Il Segretario Generale
(Ing. Alessandro Fignani)

AF/am
Dec_2011_61_adequamento_NdA_PDER_art_6_impianti_corti